2025/2235

7.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2235 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 per quanto riguarda Potato virus S e Potato virus X quali organismi nocivi specificati per talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 42 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione ([2]) stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([3]) per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya.

(2) Alla luce di nuove prove che hanno confermato la presenza di Potato virus S e Potato virus X in Kenya, il 3 luglio 2025 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un addendum al parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante non radicate di *Petunia* spp. e *Calibrachoa* spp. provenienti dal Kenya ([4]) e ha incluso tali virus quali organismi nocivi pertinenti per le talee non radicate di *Petunia* spp., *Calibrachoa* spp. e relativi ibridi prodotti in Kenya.

(3) Gli isolati non UE di Potato virus S e gli isolati non UE di Potato virus X dovrebbero pertanto essere considerati organismi nocivi specificati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082. Di conseguenza, e per motivi di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione, le rispettive disposizioni di tale regolamento relative al campionamento, all'analisi molecolare e alle ispezioni cui sono sottoposte le piante specificate dovrebbero affrontare anche il rischio connesso a tali virus.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya (GU L, 2025/1082, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1082/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([4]) EFSA Panel on Plant Health (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024, «Commodity risk assessment of *Petunia* spp. and *Calibrachoa* spp. unrooted cuttings from Kenya». *EFSA Journal* 2024;22:e8742. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8742.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "organismi nocivi specificati": *Aleurodicus dispersus* Russell, *Bemisia tabaci* Genn. (popolazione non europea), Cowpea mild mottle virus, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), *Nipaecoccus viridis* (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al*., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. Emend. Safni *et al*., *Scirtothrips dorsalis* Hood, *Tetranychus neocaledonicus* André, Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus;»;

(2) all'articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le piante direttamente radicate o coltivate a partire dalle piante specificate sono tenute separate da qualsiasi altra pianta sensibile agli organismi nocivi specificati. Esse sono sottoposte a ispezioni ufficiali almeno una volta prima di essere spostate per la prima volta dai siti dell'operatore professionale in questione e quanto più possibile in prossimità del loro spostamento. Tali ispezioni comprendono, in caso di sospetta infezione, il campionamento e l'analisi molecolare per il rilevamento di Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus.»;

(3) l'allegato I è così modificato:

a) al punto 1, lettera b), il punto vi) è sostituito dal seguente:

«vi) sottoposte ad analisi molecolari per rilevare la presenza di Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus almeno una volta prima dell'esportazione nell'Unione del primo lotto di talee non radicate nel corso del ciclo di produzione in questione o più frequentemente se nel sito di produzione sono rilevati *Bemisia tabaci* Genn. o afidi o tripidi che notoriamente trasmettono virus;»;

b) al punto 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) sottoposto a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati, mediante un metodo di campionamento che consenta di rilevare almeno un livello di infestazione dell'1 %, con un grado di affidabilità del 99 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31, comprese analisi molecolari per il rilevamento di Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Potato virus S (isolati non UE), Potato virus X (isolati non UE), Tomato mild mottle virus e Tomato yellow ring virus in caso di sospetta infezione;».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN